

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1882/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica . . . . . 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1883/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune . . . 4**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1884/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1982 dal regolamento (CEE) n. 3276/81 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune . . . . . 5**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1885/82 del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune . . . . . 6**
- Regolamento (CEE) n. 1886/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 1887/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 11
- Regolamento (CEE) n. 1888/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 1889/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 1890/82 della Commissione, del 13 luglio 1982, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . . 17**

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1891/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a titolo di aiuto alimentare . . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 1892/82 della Commissione, del 13 luglio 1982, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81	22
Regolamento (CEE) n. 1893/82 della Commissione, del 13 luglio 1982, che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79 . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 1894/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 1895/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame . . . . .	32
Regolamento (CEE) n. 1896/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 1897/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna . . . . .	36
Regolamento (CEE) n. 1898/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 1899/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	38
Regolamento (CEE) n. 1900/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	40
Regolamento (CEE) n. 1901/82 della Commissione, del 14 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . . . . .	41

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1882/82 DEL CONSIGLIO**

**del 12 luglio 1982**

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3017/79,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 84/82<sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica un dazio antidumping provvisorio di 9,9 % per gli orologi non placcati in oro o la cui placcatura in oro è di spessore uguale o inferiore a 5 micron e di 23,6 % per gli orologi la cui placcatura in oro è di spessore superiore a 5 micron; che, con il regolamento (CEE) n. 1072/82<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato tale dazio provvisorio per un periodo di non oltre due mesi;

considerando che, a seguito dell'imposizione del dazio provvisorio, la ricorrente principale, Timex Corporation, Dundee, ed il principale importatore interessato, Time Products Ltd., Londra, hanno entrambi presentato pareri scritti alla Commissione informandola delle proprie opinioni in merito al suddetto dazio; che, inoltre, ambedue le parti hanno chiesto la possibilità di essere intese oralmente dalla Commissione e che tale possibilità è stata loro accordata;

considerando che Time Products ha chiesto inoltre di essere informata in merito a taluni fatti e considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'avvio di un'azione definitiva; che tale richiesta è stata soddisfatta;

considerando che, in ordine alla determinazione del margine di dumping, nessuno dei dati forniti, da quando fu introdotto il dazio provvisorio, ha indotto la

Commissione a rivedere la propria posizione, secondo cui Hong Kong costituisce « una base idonea e non irragionevole » per determinare il valore normale degli oggetti in questione; che la Commissione, così come ha fatto per istituire il dazio provvisorio antidumping, ha stabilito il valore normale di ciascun tipo principale di orologio originario dell'Unione Sovietica ed esportato nella Comunità, mediante il calcolo del valore ricostruito del prodotto analogo fabbricato ad Hong Kong;

considerando che ambedue le principali parti interessate hanno presentato nuovi elementi di prova riguardo ai particolari di detto calcolo; che, in particolare a parere della Time Products, tali prove dovrebbero essere aggiornate onde tener conto della recente evoluzione dei prezzi delle componenti ad Hong Kong, nonché del prezzo dell'oro che, secondo la Timex, per i prezzi di alcune componenti che compaiono nella determinazione del valore ricostruito, la Commissione ha fatto uso di prezzi eccessivamente bassi;

considerando che, alla luce delle nuove prove presentate, nonché degli elementi già in suo possesso, la Commissione ha riveduto i propri calcoli del valore normale; che nella fattispecie essa ha tenuto conto dei mutamenti registrati per i prezzi dell'oro e i tassi di cambio; che nessuno dei nuovi elementi di prova pervenuti ha convinto la Commissione della necessità di rivedere il prezzo delle componenti ad Hong Kong;

considerando che per quanto riguarda il livello dei prezzi all'esportazione non è stato presentato alcun nuovo elemento di prova e la Commissione ha quindi stabilito il prezzo all'esportazione nello stesso modo in cui aveva proceduto per le conclusioni preliminari, cioè in base al prezzo effettivo praticato dall'esportatore sovietico per l'esportazione nel Regno Unito;

considerando che la Time Products ha presentato una lettera in cui l'esportatore sovietico conferma la sua dichiarazione precedente secondo cui la placcatura in oro degli orologi esportati ha lo spessore di soli 5 micron; che, a giudizio della Commissione, nondimeno, la lettera di cui sopra, non suffragata da prove, non costituisce un argomento sufficiente specialmente

<sup>(1)</sup> GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1982, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 125 del 7. 5. 1982, pag. 1.

poiché i contatti da essa effettuati hanno rivelato che nel corso del periodo coperto dall'indagine erano in vendita sul mercato del Regno Unito orologi con placcatura spessa 10 micron; che per trarre le proprie conclusioni definitive, la Commissione è quindi partita dall'ipotesi che vengano tuttora importati orologi con placcatura di questi due spessori;

considerando che, per determinare in via definitiva il dumping e in considerazione della richiesta della Time Products di far uso dei più recenti dati disponibili, la Commissione ha confrontato il valore normale con il prezzo all'esportazione nel Regno Unito praticato nel corso dell'intero anno civile 1981 e non solo nel corso del primo semestre, come era stato fatto per le conclusioni preliminari, poiché tale periodo è l'ultimo per il quale la Commissione è in possesso di dati ragionevolmente completi e verificati;

considerando che da questo confronto risultano margini di dumping oscillanti fra 0 e 51 % del prezzo all'esportazione; che, supponendo pari a 5 micron lo spessore della placcatura in oro di questi orologi, il margine medio ponderato di dumping per tutti gli orologi è pari al 12,6 % del prezzo di esportazione; che, nell'ipotesi di placcatura in oro spessa 10 micron, il margine medio ponderato di dumping dei soli orologi con placcatura in oro è pari al 26,4 % del prezzo all'esportazione;

considerando che, in merito al pregiudizio causato all'industria comunitaria la Commissione dispone attualmente di prove più circostanziate ed aggiornate sul livello delle importazioni nonché sulle quote di mercato del Regno Unito, detenute dalle varie parti interessate, le quali hanno ancora costituito nel 1981 la quasi totalità delle vendite di orologi da polso sovietici nella Comunità;

considerando che nessuna delle nuove prove a disposizione incide sulle considerazioni che sono formulate nel regolamento (CEE) n. 84/82 e secondo cui per accertare le ripercussioni delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria la situazione della Timex Corporation è determinante;

considerando che, secondo le prove in possesso della Commissione, la flessione delle importazioni sovietiche di orologi meccanici, passate da 1,82 milioni a 408 000 pezzi (stima) nel periodo 1980-1981, riflette soprattutto il livello elevato delle scorte formatesi presso gli importatori alla fine del 1980;

considerando che, avendo la Commissione riveduto le proprie stime in materia di consumo di orologi meccanici nel Regno Unito, la domanda risulta essere calata del 13 % nel periodo 1978 — 1980; che nello stesso periodo la quota di mercato della Timex Corporation, unico produttore del Regno Unito, è scesa dal 31 al 23 % mentre quella della Time Products è salita dal 12 al 15 %; che per quanto riguarda il 1981, anno in ordine al quale si ammette in generale una forte fles-

sione della domanda, la Commissione non è in grado di valutare in maniera adeguata il consumo in base alle informazioni disponibili; che, nondimeno stando agli elementi di prova disponibili, le vendite di orologi meccanici fatte dalla Timex nel Regno Unito risultano diminuite del 41 % rispetto al 1980, e che nel frattempo le vendite di orologi meccanici sovietici realizzate dalla Time Products nel Regno Unito sono calate del 10 % soltanto;

considerando che per quanto riguarda le altre considerazioni in merito al pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping, su cui è basata la decisione della Commissione di imporre un dazio provvisorio antidumping, quest'ultima non è venuta in possesso di alcun nuovo elemento di prova;

considerando che la Commissione ha pertanto confermato le conclusioni raggiunte nel regolamento (CEE) n. 84/82, secondo cui la Timex non è riuscita a mantenere la propria posizione di mercato né a trasferire appieno sui prezzi gli incrementi dei propri costi di produzione, data la pressione esercitata sui suoi prezzi dalla Time Products nel tentativo di questa di vendere la maggior quantità di orologi sovietici importati nel 1980;

considerando che, per quanto riguarda gli altri fattori che, singolarmente o combinati, causano un pregiudizio anche sulla Timex Corporation, la Commissione considera attualmente che la richiesta di orologi meccanici è di fatto diminuita dal 1978; che, però, come è stato fatto osservare qui sopra, questa flessione della domanda ha influito negativamente sulla Timex molto più che sulla Time Products; che, a parere della Commissione, quanto sopra è dovuto al fatto che la Time Products ha offerto per gli orologi sovietici da lei acquistati in dumping, prezzi più bassi di quelli praticati dalla Timex;

considerando che nei più recenti pareri scritti presentati alla Commissione, la Time Products fa riferimento a un certo tipo di orologio meccanico francese venduto a prezzi inferiori rispetto al prodotto analogo della Timex; che, nondimeno, come la Commissione osserva la totalità delle importazioni nel Regno Unito nel 1981 di orologi meccanici francesi dotati di questo tipo di movimento è stata inferiore ad un quarto alle vendite 1981 di orologi sovietici effettuate dalla Time Products, cosicché le vendite di detto orologio francese possono aver avuto una ben scarsa ripercussione in termini di pregiudizio sulla Timex; che, la Commissione fa osservare inoltre come l'orologio Timex, considerato comparabile, presenti numerose caratteristiche supplementari rispetto all'orologio francese;

considerando pertanto che, a parere della Commissione, secondo l'accertamento definitivo dei fatti il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di orologi meccanici originari dell'Unione Sovietica, considerato separatamente da quello causato da altri fattori, deve essere ritenuto sensibile;

considerando che, di conseguenza, la tutela degli interessi della Comunità richiede l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sull'importazione di orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica ;

considerando che, data la portata del pregiudizio arrecato alla Timex dalle importazioni a prezzi di dumping, il tasso del dazio definitivo antidumping deve essere pari al margine di dumping accertato in via definitiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio definitivo antidumping sugli orologi da polso meccanici originari dell'Unione Sovietica, della voce ex 91.01 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimex ex 91.01-37 e 57.

2. L'importo del dazio antidumping definitivo è il seguente :

a) per gli orologi non placcati in oro oppure con placcatura in oro spessa non oltre 5 micron : 12,6 % del

valore franco frontiera della Comunità, non sdoganato ;

b) per gli orologi con placcatura in oro di spessore superiore a 5 micron : 26,4 % del valore franco frontiera della Comunità, non sdoganato.

3. Il dazio antidumping sarà riscosso al tasso più basso soltanto se l'importatore fornisce sufficienti prove documentarie o di altro tipo secondo le quali la partita in questione rientra nella categoria definita nel paragrafo 2, lettera a).

4. Le disposizioni vigenti in materia di dazio doganale si applicano al dazio antidumping di cui al presente articolo.

*Articolo 2*

Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori a norma del regolamento (CEE) n. 84/82 sono riscossi definitivamente.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1883/82 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 luglio 1982**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai fini della classificazione di taluni indumenti che ricoprono la parte inferiore del corpo a partire dalla vita, avvolgendo separatamente ciascuna gamba, nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1507/82<sup>(2)</sup>, il criterio da prendere in considerazione è la lunghezza degli indumenti medesimi; che, in base a tale criterio, gli indumenti sono stati classificati nella sottovoce 61.01 B V e) (pantaloni) quando coprono le ginocchia e nella sottovoce 61.01 B V d) (calzoncini e « shorts ») quando non coprono le ginocchia;

considerando che altri indumenti di questo genere denominati in inglese « breeches » o « knickerbockers », che coprono le ginocchia, vanno classificati tra i pantaloni della sottovoce 61.01 B V e) in base a tutti i testi della tariffa doganale comune, eccezione fatta per quello inglese;

considerando che, invece, in base al testo inglese della tariffa doganale comune tali indumenti vanno classificati nella sottovoce 61.01 B V d) (calzoncini e « shorts »);

considerando inoltre che il testo inglese della sottovoce 58.02 A II a) ha un senso più restrittivo delle altre versioni;

considerando che è necessario allineare il testo inglese delle sottovoci 61.01 B V d) e 58.02 A II a) alle altre versioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo inglese della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue:

- 1) nella sottovoce 61.01 B V d) i termini « Breeches and shorts » sono sostituiti dal termine « Shorts »;
- 2) nella sottovoce 58.02 A II a) i termini « Tufted carpets, carpeting and rugs » sono sostituiti dai termini « Tufted carpets, carpeting, rugs, mats and matting ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 168 del 15. 6. 1982, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1884/82 DEL CONSIGLIO**  
del 12 luglio 1982

**recante l'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1982 dal regolamento (CEE) n. 3276/81 per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28 e 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3276/81 (<sup>1</sup>), il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo, il cui volume è stato fissato al livello di 2 700 000 tonnellate; che con lo stesso regolamento il beneficio del contingente tariffario di cui trattasi è stato esteso a talune altre carte, che rispondono, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali di cui alla nota complementare del capitolo 48 della tariffa doganale comune;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il 1982 c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonta attualmente a 100 000 tonnellate; che è opportuno aumentare il volume contingente di tale quantità, per tener conto del fabbisogno constatato; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, occorre destinare alla riserva comunitaria una parte del volume supplementare, mentre il saldo è diviso tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 3276/81 per la carta da giornali della sottovoce 43.01 A della tariffa doganale comune è portato da 2 700 000 a 2 800 000 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1, ossia 50 000 tonnellate, è ripartita come segue fra gli Stati membri seguenti:

*(in tonnellate)*

Benelux	6 300
Danimarca	1 400
Germania	4 400
Regno Unito	37 900

2. La seconda parte, pari a 50 000 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3276/81 è così portata da 150 000 a 200 000 tonnellate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 19. 11. 1981, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1885/82 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 luglio 1982**

**relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica, in particolare l'articolo 28,

considerando che, per talune qualità di ferro-cromo ad alto tenore di carbonio, la produzione è, in misura variabile, insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono soddisfare la totalità del fabbisogno delle industrie utilizzatrici; che quindi è nell'interesse della Comunità sospendere totalmente, per detto metallo, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune sino al 31 dicembre 1982, entro un nuovo contingente tariffario di volume adeguato; che per non compromettere l'equilibrio del mercato di questa ferro-lega e assicurare un'evoluzione parallela dello smercio della produzione comunitaria e del soddisfacente approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, conviene fissare il volume contingente al livello provvisorio di 125 000 tonnellate per coprire il fabbisogno immediato di importazione dei paesi terzi; per gli stessi motivi, pare fondato operare una distinzione fra talune qualità di ferro-cromo e ripartire tra queste il volume contingente summenzionato; che, peraltro, conviene lasciare agli Stati membri la possibilità di autorizzare le imputazioni a detto volume soltanto a certe condizioni di destinazione;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni fino ad esaurimento di questi ultimi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari basato sulla ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo e secondo le prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, trattandosi di contingenti tariffari comunitari autonomi destinati a coprire il fabbisogno di importazione che si manifesta nella Comunità, si

può ammettere a titolo sperimentale che la ripartizione del volume contingente si effettui in funzione del fabbisogno provvisorio di importazioni da paesi terzi stimato per ciascuno degli Stati membri; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingenti, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori degli Stati membri, è opportuno fissare la prima parte di ogni contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe essere dell'80 % circa dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare della riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti e informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno degli Stati membri si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali, tale Stato deve trasferirne una percentuale considerevole alla riserva corrispondente, per evitare che una parte di uno dei contingenti comunitari rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;



considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e sino al 31 dicembre 1982 è aperto nella Comunità un contingente tariffario di 125 000 tonnellate per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è così ripartito :

- a) 14 500 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio ;
- b) 110 500 tonnellate di ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio e l'1,5 % o più di silicio.

3. Le importazioni dei prodotti in questione che beneficiano già dell'esenzione dal dazio doganale a titolo di un altro regime tariffario preferenziale non sono imputabili a questo contingente tariffario.

4. Nei limiti di questo contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale è totalmente sospeso. Nell'ambito del suddetto contingente la Repubblica ellenica applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1979.

#### Articolo 2

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi indicati all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione di 12 290 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera a) e di 87 760 tonnellate per il contingente tariffario di cui alla lettera b), è suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1982 corrispondono ai quantitativi seguenti :

- a) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio :

	(in tonnellate)
Benelux	6 350
Danimarca	10
Germania	10
Grecia	10
Francia	3 000
Irlanda	10
Italia	1 500
Regno Unito	1 400

- b) per il ferro-cromo contenente, in peso, il 6 % o più di carbonio e l'1,5 % o più di silicio :

	(in tonnellate)
Benelux	10
Danimarca	10
Germania	39 790
Grecia	10
Francia	21 330
Irlanda	10
Italia	15 400
Regno Unito	11 200

- 2. Le seconde parti, rispettivamente di 2 210 tonnellate e 22 740 tonnellate, costituiscono le riserve.

#### Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali degli Stati membri quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito una delle quote iniziali, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, dopo aver esaurito una delle seconde quote, uno di questi Stati membri ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento delle riserve.

4. In deroga dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che rischiano di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

#### Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1982.

#### Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, entro il 1° novembre 1982, la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che eccede il 20 % del quantitativo iniziale alla data del 15 ottobre 1982. Essi possono trasferire una parte superiore se si hanno motivi di ritenere che essa rischi di rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° novembre 1982, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 ottobre 1982 incluso e imputate ai contingenti comunitari, nonché, se del caso, la parte delle loro quote iniziali che essi trasferiscono alla riserva corrispondente.

#### *Articolo 6*

Gli Stati possono limitare a determinate destinazioni la possibilità di effettuare imputazioni alle loro quote dei prodotti in questione. In tal caso l'utilizzazione alla destinazione particolare prescritta è controllata applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia.

#### *Articolo 7*

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento delle riserve.

Entro il 5 novembre 1982, essa informa gli Stati membri dell'entità delle riserve dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1982.

#### *Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alle proprie parti cumulate dei contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è constatato sulla base delle importazioni dei prodotti in questione presentate in dogana e accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri informano la Commissione, dietro sua domanda, delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

#### *Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. NØRGAARD

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1886/82 DELLA COMMISSIONE**

del 14 luglio 1982

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 13 luglio 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	110,01
10.01 B II	Frumento duro	152,73 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	64,15 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	98,86
10.04	Avena	62,70
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	96,62 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	77,22 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	98,22 <sup>(4)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	169,43
11.01 B	Farine di segala	105,25
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	250,43
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	180,28

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1887/82 DELLA COMMISSIONE  
del 14 luglio 1982**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le  
farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati del 13 luglio 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,52	0,52	1,57
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1888/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 luglio 1982**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2526/81 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1805/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2526/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(1)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	119,98	56,39
	2. a grani lunghi	162,63	77,71
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	149,97	71,38
	2. a grani lunghi	203,29	98,04
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	221,90	99,02
	2. a grani lunghi	374,86	175,54
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	236,33	105,81	
2. a grani lunghi	401,85	188,57	
III. Rotture	30,70	12,35	

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1889/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 luglio 1982**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le**  
**rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2527/81<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/82<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 dell'8. 7. 1982, pag. 7.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1890/82 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 1982****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3523/81 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 26.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
1.1	07.01-13   07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 392	252,11	72,92	202,61	21,15	40 794	80,43	16,98
1.2	07.01-31   07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	1 493	269,98	78,22	216,75	22,73	44 009	86,34	18,25
1.3	07.01-45   07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà «Phaseolus»	4 570	826,54	239,48	663,56	69,59	134 731	264,32	55,87
1.4	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	473	85,66	24,78	68,85	7,18	13 862	27,33	5,77
1.5	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 680	1 027,18	297,62	824,63	86,49	167 437	328,48	69,43
1.6	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, altre che Barbatelle mangerecce	343	62,23	18,00	50,01	5,22	10 070	19,85	4,19
1.7	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	8 322	1 506,92	435,90	1 211,08	126,44	243 832	480,76	101,49
1.8	07.01-71	07.01 K	Asparagi	30 217	5 471,72	1 582,77	4 397,52	459,12	885 368	1 745,67	368,53
1.9	07.01-73	07.01 L	Carciofi	4 078	737,57	213,71	592,13	62,10	120 229	235,87	49,85
1.10	07.01-75   07.01-77	07.01 M	Pomodori	1 284	232,58	67,27	186,92	19,51	37 634	74,20	15,66
1.11	07.01-81   07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	1 740	314,82	91,21	252,74	26,50	51 318	100,67	21,28
1.12	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 442	442,19	127,91	355,38	37,10	71 551	141,07	29,78
1.13	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	2 050	371,21	107,7	298,33	31,14	60 065	118,43	25,00
1.14	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	2 072	374,83	108,60	300,92	31,56	61 101	119,87	25,33
1.15	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	937	169,52	49,12	136,09	14,27	27 634	54,21	11,46
2.1	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 928	349,27	101,03	280,70	29,30	56 516	111,43	23,52
2.2	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 056	552,66	160,13	443,68	46,53	90 087	176,73	37,35
2.3	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	8 442	1 528,74	442,21	1 228,62	128,27	247 362	487,72	102,96
2.4	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	8 600	1 557,40	450,50	1 251,65	130,68	252 000	496,86	104,89
2.5		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.5.1	08.02-02   08.02-06 08.02-12 08.02-16		— Sanguigne e semi-sanguigne	2 294	414,85	120,20	333,05	34,93	67 623	132,66	28,04
2.5.2	08.02-03   08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovia e Hamlin	2 079	376,49	108,90	302,57	31,59	60 919	120,11	25,35
2.5.3	08.02-05   08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	1 902	344,41	99,62	276,80	28,89	55 729	109,88	23,19
2.6		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi :								
2.6.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	1 193	215,73	62,50	173,19	18,16	35 166	68,99	14,58
2.6.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 839	333,03	96,33	267,65	27,94	53 887	106,25	22,43
2.6.3	08.02-32		— Clementine	1 085	196,26	56,86	157,56	16,52	31 993	62,76	13,26
2.6.4	08.02-34   08.02-37		— Tangerini e altri	3 174	574,91	166,30	462,04	48,24	93 025	183,41	38,72

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
2.7	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 360	246,30	71,24	197,94	20,66	39 853	78,57	16,58
2.8		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o grape- fruits, freschi :								
2.8.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 249	407,36	117,83	327,39	34,18	65 915	129,96	27,43
2.8.2	ex 08.02-70		— rosei	2 500	452,79	130,97	363,90	37,99	73 266	144,45	30,49
2.9	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	7 637	1 382,93	400,03	1 111,43	116,04	223 769	441,20	93,14
2.10	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	3 377	611,62	176,92	491,55	51,32	98 966	195,13	41,19
2.11	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	4 278	774,65	224,08	622,57	65,00	125 345	247,14	52,17
2.12	08.07-10	08.07 A	Albicocche	2 192	397,03	114,84	319,08	33,31	64 242	126,66	26,74
2.13	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	5 025	909,92	263,20	731,29	76,35	147 233	290,29	61,28
2.14	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	4 677	846,92	244,98	680,65	71,06	137 038	270,19	57,04
2.15	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 191	758,00	219,63	608,53	63,82	123 559	242,40	51,24
2.16	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	3 678	666,15	192,69	535,37	55,89	107 789	212,52	44,86
2.17	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	2 790	504,64	146,21	405,13	42,49	82 260	161,38	34,11
2.18	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	903	163,53	47,30	131,43	13,72	26 461	52,17	11,01
2.19	08.09-19	ex 08.09	Meloni	2 244	406,36	117,54	326,58	34,09	65 753	129,64	27,36
2.20	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	17 360	3 143,67	909,35	2 526,51	263,78	508 671	1 002,94	211,73

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1891/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 luglio 1982**  
**relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica del Gana a**  
**titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 26 aprile 1982, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 10 000 tonnellate di cereali alla Repubblica del Gana a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1982;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del

22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81<sup>(6)</sup>; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

---

*ALLEGATO*

1. **Programma di esecuzione** : 1982.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Gana.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Gana.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 3 450 tonnellate (10 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :  
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
  - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
  - umidità : 15 % ;
  - rotture di riso : massimo 5 % ;
  - grani gessati : massimo 5 % ;
  - grani striati rossi : massimo 3 % ;
  - grani vaiolati : massimo 2,5 % ;
  - grani macchiati : massimo 1,5 % ;
  - grani gialli : massimo 0,050 % ;
  - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
  - in sacchi (1) ;
  - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
  - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
  - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :  
• RICE / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO THE REPUBLIC  
OF GHANA •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 26 luglio 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 settembre 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

---

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1892/82 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 1982****che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 984/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 984/81 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 784/82 <sup>(3)</sup>, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° gennaio 1982; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 1° marzo 1982;

considerando che è opportuno modificare taluni prezzi di vendita dei quarti anteriori e posteriori per tener conto dell'evoluzione attuale del mercato;

considerando che è necessario dare all'Italia la possibilità di riservare determinati quantitativi di carni detenute dal proprio organismo d'intervento per le vendite previste dal regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1138/82 <sup>(5)</sup>, per quanto concerne le carni destinate a talune istituzioni ed a taluni enti di carattere sociale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del « 1° gennaio 1982 », che figura all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 984/81, è sostituita dalla data del « 1° marzo 1982 ».

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 984/81 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

L'organismo d'intervento italiano è autorizzato a riservare determinati quantitativi delle carni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 984/81 per vendite a prezzi fissati forfaitariamente in anticipo a talune istituzioni ed a taluni enti a carattere sociale, in conformità del regolamento (CEE) n. 2374/79, nei limiti di 800 tonnellate per il periodo sino al 31 ottobre 1982.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 34.<sup>(3)</sup> GU n. L 89 del 3. 4. 1982, pag. 19.<sup>(4)</sup> GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU n. L 132 del 14. 5. 1982, pag. 34.



## BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne (¹)  
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses (¹)  
 Τιμή πώλησεως εις ECU ανά 100 χγρ προϊόντων (¹)  
 Selling price in ECU per 100 kg of product (¹)  
 Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits (¹)  
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti (¹)  
 Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt (¹)

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:	
Bullen A	195,000
— Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:	
Bullen A	253,000

## BELGIQUE/BELGIË

— Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des:	
— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	195,000
— Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:	
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	253,000

## DANMARK

— Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren, af:	
Stude 1	173,000
Tyre P	179,700
Ungtyre 1	190,000
— Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af:	
Stude 1	253,000
Tyre P	264,400
Ungtyre 1	281,000
— Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:	
Stude 1	243,300
Tyre P	254,500
Ungtyre 1	270,000

(¹) Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(¹) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(¹) Στην περίπτωση που τά προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του Κράτους μέλους, στο όποιο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που κατέχει αυτά, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τίς διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(¹) Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(¹) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(¹) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(¹) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

## FRANCE

— <i>Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :</i>	
Bœufs U, R et O	184,639
Jeunes bovins U, R et O	184,639
— <i>Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :</i>	
Bœufs U et R	262,117
Bœufs O	245,520
Jeunes bovins U et R	262,117
Jeunes bovins O	245,520
— <i>Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :</i>	
Bœufs U, R et O	196,000
Jeunes bovins U, R et O	196,000
— <i>Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des :</i>	
Bœufs U et R	252,000
Bœufs O	236,000
Jeunes bovins U et R	252,000
Jeunes bovins O	236,000

## IRELAND

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers 1	195,000
Steers 2	195,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers 1	251,000
Steers 2	251,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :</i>	
Steers 1	183,000
Steers 2	183,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers 1	261,000
Steers 2	261,000

## ITALIA

— <i>Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	185,000
Vitelloni 2	178,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	266,000
Vitelloni 2	255,800
— <i>Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	185,000
Vitelloni 2	178,000
— <i>Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :</i>	
Vitelloni 1	266,000
Vitelloni 2	255,800

## NEDERLAND

— <i>Voorvoeten afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	184,000
— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	195,000
— <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :</i>	
Stieren, 1e kwaliteit	253,000

## UNITED KINGDOM

## A. Great Britain

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers M	169,000
Steers H	169,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers M	271,000
Steers H	271,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers M	282,000
Steers H	282,000

## B. Northern Ireland

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from :</i>	
Steers L/M	169,000
Steers L/H	169,000
Steers T	169,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from :</i>	
Steers L/M	271,000
Steers L/H	271,000
Steers T	271,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :</i>	
Steers L/M	159,000
Steers L/H	159,000
Steers T	159,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :</i>	
Steers L/M	282,000
Steers L/H	282,000
Steers T	282,000

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1893/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 luglio 1982**

**che modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2329/79**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2329/79 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 667/82 <sup>(3)</sup>, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° novembre 1981;

considerando che è opportuno modificare taluni prezzi di vendita dei quarti anteriori e posteriori per tener conto dell'evoluzione attuale del mercato;

considerando che è opportuno derogare all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79 <sup>(4)</sup>, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di detta norma crea in taluni Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2329/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non recano indicazione del magazzino o dei magazzini in cui i prodotti richiesti sono giacenti.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 266 del 24. 10. 1979, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 24. 3. 1982, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

## BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE

Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne <sup>(1)</sup>  
 Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses <sup>(1)</sup>  
 Τιμή πωλήσεως εις ECU ανά 100 χγρ προϊόντων <sup>(1)</sup>  
 Selling price in ECU per 100 kg of product <sup>(1)</sup>  
 Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits <sup>(1)</sup>  
 Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti <sup>(1)</sup>  
 Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt <sup>(1)</sup>

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

— <i>Vorderviertel, auf 8 Rippen geschnitten, stammend von:</i>	
Bullen A	195,000
— <i>Hinterviertel, auf 5 Rippen geschnitten, stammend von:</i>	
Bullen A	253,000

## BELGIQUE/BELGIË

— <i>Quartiers avant, découpe droite à 8 côtes, provenant des:</i>	
— <i>Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van:</i>	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	195,000
— <i>Quartiers arrière, découpe droite à 5 côtes, provenant des:</i>	
— <i>Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van:</i>	
Taureaux 55 % / Stieren 55 %	253,000

## DANMARK

— <i>Forfjerdinger, udskåret med 5 ribben, idet slag og bryst bliver siddende på forfjerdingeren, af:</i>	
Stude 1	173,000
Tyre P	179,700
Ungtyre 1	190,000
— <i>Bagfjerdinger, udskåret med 8 ribben, såkaldte »pistoler«, af:</i>	
Stude 1	253,000
Tyre P	264,400
Ungtyre 1	281,000
— <i>Bagfjerdinger, lige udskåret med 5 ribben af:</i>	
Stude 1	243,300
Tyre P	254,500
Ungtyre 1	270,000

(<sup>1</sup>) Såfremt produkterne er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor det interventionsorgan, der ligger inde med produkterne, er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(<sup>1</sup>) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(<sup>1</sup>) Στην περίπτωση που τα προϊόντα αποθεματοποιούνται εκτός του Κράτους μέλους, στο οποίο υπάγεται ο οργανισμός παρεμβάσεως που κατέχει αυτά, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(<sup>1</sup>) Where the products are stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with Regulation (EEC) No 1805/77.

(<sup>1</sup>) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(<sup>1</sup>) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo d'intervento detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(<sup>1</sup>) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

## FRANCE

— Quartiers avant, découpe à 5 côtes, caparaçons faisant partie du quartier avant, provenant des :	
Bœufs U, R et O	184,639
Jeunes bovins U, R et O	184,639
— Quartiers arrière, découpe à 8 côtes, dite « pistola », provenant des :	
Bœufs U et R	262,117
Bœufs O	245,520
Jeunes bovins U et R	262,117
Jeunes bovins O	245,520
— Quartiers avant, découpe droite à 10 côtes, provenant des :	
Bœufs U, R et O	196,000
Jeunes bovins U, R et O	196,000
— Quartiers arrière, découpe à 3 côtes, provenant des :	
Bœufs U et R	252,000
Bœufs O	236,000
Jeunes bovins U et R	252,000
Jeunes bovins O	236,000

## IRELAND

— Forequarters, straight cut at 10th rib, from :	
Steers 1	195,000
Steers 2	195,000
— Hindquarters, straight cut at third rib, from :	
Steers 1	251,000
Steers 2	251,000
— Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from :	
Steers 1	183,000
Steers 2	183,000
— Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from :	
Steers 1	261,000
Steers 2	261,000

## ITALIA

— Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :	
Vitelloni 1	185,000
Vitelloni 2	178,000
— Quarti posteriori, taglio a 8 costole, detto pistola, provenienti dai :	
Vitelloni 1	266,000
Vitelloni 2	255,800
— Quarti anteriori, taglio a 8 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore, provenienti dai :	
Vitelloni 1	185,000
Vitelloni 2	178,000
— Quarti posteriori, taglio a 5 costole, detto pistola, provenienti dai :	
Vitelloni 1	266,000
Vitelloni 2	255,800

## NEDERLAND

— Voorvoeten afgesneden op 5 ribben, waarbij de flank, de platte ribben en de naborst aan de voorvoet vastzitten, afkomstig van :	
Stieren, 1e kwaliteit	184,000
— Voorvoeten, recht afgesneden op 8 ribben, afkomstig van :	
Stieren, 1e kwaliteit	195,000
— Achtervoeten, recht afgesneden op 5 ribben, afkomstig van :	
Stieren, 1e kwaliteit	253,000

## UNITED KINGDOM

## A. Great Britain

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from:</i>	
Steers M	169,000
Steers H	169,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers M	271,000
Steers H	271,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers M	282,000
Steers H	282,000

## B. Northern Ireland

— <i>Forequarters, straight cut at 10th rib, from:</i>	
Steers L/M	169,000
Steers L/H	169,000
Steers T	169,000
— <i>Hindquarters, straight cut at third rib, from:</i>	
Steers L/M	271,000
Steers L/H	271,000
Steers T	271,000
— <i>Forequarters, cut at fifth rib, with thin flank included in the forequarter, from:</i>	
Steers L/M	159,000
Steers L/H	159,000
Steers T	159,000
— <i>Hindquarters, 'pistola' cut at eighth rib, from:</i>	
Steers L/M	282,000
Steers L/H	282,000
Steers T	282,000

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1894/82 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1982

che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 565/68<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di galli, galline, polli, anatre e oche macellati, originari e in prove-

nienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2261/69<sup>(6)</sup>, i prelievi all'importazione di anatre e oche macellate, originarie e in provenienza dalla Romania, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2474/70<sup>(7)</sup>, i prelievi all'importazione di tacchini macellati originari e in provenienza dalla Polonia, non sono aumentati di un importo supplementare;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2164/72<sup>(8)</sup>, i prelievi all'importazione di polli e oche macellati originari e in provenienza dalla Bulgaria non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. L 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 24.<sup>(7)</sup> GU n. L 265 dell'8. 12. 1970, pag. 13.<sup>(8)</sup> GU n. L 232 del 12. 10. 1972, pag. 3.



## ALLEGATO

**Importi supplementari per il pollame vivo, per il pollame macellato e per le metà o quarti di pollame**

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
01.05	Volatili vivi da cortile : B. altri : IV. Tacchini	10,00	origine : Ungheria
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati : A. Volatili interi : I. Galli, galline e polli : a) presentati spennati, senza intestini , con la testa e le zampe, detti « polli 83 % » b) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70 % » c) presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % » B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie) : II. non disossate : a) Metà o quarti : 1. di galli, galline e polli	5,00	origine : Spagna o Cecoslovacchia
		5,00	origine : Spagna o Cecoslovacchia
		5,00	origine : Spagna o Cecoslovacchia
		5,00	origine : Spagna o Cecoslovacchia

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1895/82 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 1982****che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti nel settore del pollame ad eccezione del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.

## ALLEGATO

Importi supplementari per i prodotti del settore del pollame ad eccezione del pollame vivo,  
del pollame macellato e delle metà o quarti di pollame

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati: B. Parti di volatili (diverse dalle frattaglie): II. non disossate: e) Cosce e pezzi di cosce: 3. di altri volatili	25,00	origine : Stati Uniti d'America o Spagna

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1896/82 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 1982****che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato prezzo d'offerta, scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta; che il prezzo d'offerta è determinato conformemente all'articolo 1 del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza da paesi terzi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/73<sup>(4)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni da tutti i paesi terzi; che tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 990/69<sup>(5)</sup>, i prelievi all'importazione di uova sgusciate e di giallo d'uova originarie e in provenienza dall'Austria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione del prezzo medio d'offerta per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 risulta che per le importazioni elencate nell'allegato devono essere fissati importi supplementari nella misura ivi indicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi supplementari, previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.<sup>(2)</sup> GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.<sup>(4)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 4.

## ALLEGATO

## Importi supplementari per determinati prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75

(ECU / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo supplementare	Designazione dell'importazione
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non :  B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 2. altre	30,00	origine : Finlandia o Repubblica democratica di Germania (!)

(!) Ad eccezione del commercio interno tedesco conformemente al protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1897/82 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 1982****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1763/82 della Commissione del 2 luglio 1982<sup>(3)</sup> ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna;

considerando che per i prodotti originari della Spagna per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1763/82 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 33.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1898/82 DELLA COMMISSIONE**  
**del 14 luglio 1982**  
**che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari**  
**della Bulgaria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1561/82 della Commissione, del 17 giugno 1982 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1794/82 <sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Bulgaria;

considerando che per i prodotti originari della Bulgaria per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1561/82 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 7. 7. 1982, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/82 DELLA COMMISSIONE****del 14 luglio 1982****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1708/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1795/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1708/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 1708/82 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 199 del 7. 7. 1982, pag. 19.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina) : I. Isoglucosio ex II. non nominati E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,3313   — 0,3313 0,3313 0,3313	—   45,71 — — —
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove : F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati : III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati IV. altri	— 0,3313	45,71 —

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1900/82 DELLA COMMISSIONE**  
del 14 luglio 1982

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1716/82 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1878/82 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1716/82 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 189 dell'1. 7. 1982, pag. 42.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	33,13
	B. Zuccheri greggi	31,59 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1901/82 DELLA COMMISSIONE**

**del 14 luglio 1982**

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1663/82 <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1881/82 <sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 luglio 1982;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 <sup>(9)</sup> conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75 <sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81 <sup>(11)</sup>, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1663/82 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(5)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(6)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 184 del 29. 6. 1982, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 206 del 14. 7. 1982, pag. 33.

<sup>(9)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(11)</sup> GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 luglio 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	17,68 <sup>(1)</sup>	15,87 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	182,84	176,80
11.02 A III <sup>(2)</sup>	182,84	176,80
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	160,17	157,15
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	160,17	157,15
11.02 C III <sup>(2)</sup>	251,59	245,55
11.02 D III <sup>(2)</sup>	103,20	100,18
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	103,20	100,18
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	202,48	196,44
11.02 F III <sup>(2)</sup>	182,84	176,80
11.04 C I	20,70	14,05 <sup>(2)</sup>
11.07 A II a)	185,71 <sup>(*)</sup>	174,83
11.07 A II b)	141,51	130,63
11.07 B	163,12 <sup>(*)</sup>	152,24

<sup>(1)</sup> Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(2)</sup> Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

<sup>(\*)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

<sup>(2)</sup> Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

## INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

### UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35    FB 180    LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE  
DELLE  
COMUNITÀ EUROPEE**

**IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Luxembourg